

Cassazione civile sez. III - 22/02/2024, n. 4756

## Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco - Presidente  
Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere  
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere rel.  
Dott. ROSSI Raffaele - Consigliere  
Dott. SAIJA Salvatore - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 19603/20

proposto da:

-) La.Me., domiciliata ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato S. C.;

- ricorrente -

contro

-) A. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato V. M. F.;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 15 maggio 2020 n. 2363;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fresa che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi, per la parte ricorrente, l'Avvocato M. T., delegata dall'avv. S. C.; e, per la parte controricorrente, l'Avvocato V. M. F.

## FATTI DI CAUSA

1. L'esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.

Il 9.9.2007 nel territorio del Comune di P si scontrarono frontalmente due mezzi:

- il motociclo Yamaha YZF targato omissis, condotto da Al.Pa.;
- il motociclo Ducati Monster 600 targato omissis, condotto da Ed.Fo.

In conseguenza dell'urto entrambi i conducenti persero la vita.

2. Nel 2010 vari congiunti di Ed.Fo. convennero dinanzi al Tribunale di Roma La.Me., indicata come comproprietaria del motociclo Yamaha condotto da Al.Pa., e la società A. Spa (olim, RAS Spa), indicata quale assicuratrice per i rischi della responsabilità civile di quel veicolo.

Ambedue le parti convenute si costituirono.

3. La Allianz negò che al momento del fatto il motociclo Yamaha fosse coperto da una valida polizza contro i rischi della r.c.a.

In via subordinata dedusse che Al.Pa. al momento del sinistro non era abilitato alla guida del mezzo da lui condotto: infatti era risultato in possesso della patente "B", ma non anche della patente "A", necessaria per condurre motocicli - ai sensi, evidentemente, dell'art. 116, comma terzo, cod. strad., nel testo vigente *ratione temporis*, e cioè successivo al D.L. 3.8.2007 n. 117, ed anteriore alle modifiche del D.L. 31.12.2007 n. 248).

In virtù di tale circostanza la A. chiese che, in caso di accoglimento della domanda, i responsabili civili fossero condannati a tenerla indenne di quanto avrebbe dovuto versare agli attori.

4. Con sentenza 2.7.2015 n. 14360 il Tribunale di Roma accolse la domanda nei confronti di ambo i convenuti, ma rigettò la domanda di rivalsa formulata dalla A.

Motivò il rigetto affermando che la A. non aveva fornito la prova d'un patto contrattuale che consentisse la rivalsa.

La sentenza fu appellata su questo punto dalla A.

5. La Corte d'appello di Roma con sentenza 15.5.2020 n. 2363 accolse il gravame e condannò La.Me. a rivalere la A. delle somme che avesse dovuto pagare ai terzi danneggiati.

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d'appello ha motivato la propria decisione come segue:

- ha accertato in fatto che La.Me. era comproprietaria del veicolo Yamaha R1 targato omissis;
- ha richiamato il principio per cui la clausola del contratto di assicurazione della r.c.a. che escluda la copertura assicurativa nel caso di sinistro causato da conducente non abilitato alla guida è inopponibile al terzo danneggiato;
- ne ha tratto il corollario per cui "non è la esistenza di una clausola di rivalsa prevista nel contratto di assicurazione che determina la ricorrenza o meno del diritto di manleva dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato (...), ma la condizione essenziale ed

imprescindibile della manleva (...) è l'abilitazione la guida del conducente coinvolto nel sinistro";

- ha quindi concluso affermando che "gli aventi causa" di Al.Pa. erano tenuti a manlevare la A. delle somme da questa versate ai terzi danneggiati a titolo di risarcimento.

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da La.Me. con ricorso fondato su tre motivi.

La A. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Vanno esaminati per primi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 276, comma secondo, c.p.c., il secondo ed il terzo motivo di ricorso.

Con questi motivi, infatti, si prospetta il vizio di ultrapetizione, che è logicamente preordinato agli altri: se, infatti, dovesse ritenersi che la A. non abbia formulato ritualmente nessuna domanda nei confronti di La.Me., vano sarebbe stabilire se l'assicuratore avesse o non avesse diritto di rivalsa.

2. Col secondo e col terzo motivo di ricorso, come accennato, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., prospettando sia l'*error in procedendo* ex art. 360 n. 4 c.p.c. (secondo motivo); sia, *ad abundantiam*, il vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. (terzo motivo).

Nella illustrazione dei due motivi, sostanzialmente coincidenti quanto al contenuto, si sostiene che la società assicuratrice aveva chiesto, in primo grado, la condanna in via di rivalsa "degli aventi causa del proprietario" deceduto. Tra questi non poteva però rientrare La.Me., la quale era una "semplice conoscente" del responsabile, col quale "nulla aveva a che vedere sotto il profilo giuridico".

2.1. I due motivi sono infondati.

Risulta infatti dagli atti - la cui lettura è consentita dal tipo di vizio prospettato - che la A. in primo grado chiese, con formula ampia, la condanna in via di rivalsa "dei responsabili". E poiché la Corte d'appello ha ritenuto in facto che La.Me. fosse comproprietaria del motociclo con cui Al.Pa. causò il danno, correttamente la sentenza impugnata l'ha inclusa nel novero dei "responsabili", e nessuna extrapetizione può dirsi sussistente.

3. Col primo motivo di ricorso è prospettata la violazione dell'art. 18 della L. 24.12.1969 n. 990, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.

La ricorrente deduce che tale norma sarebbe stata violata sotto due profili:

- a) sostiene, innanzitutto, che in tanto l'assicuratore della r.c.a. può vantare un diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato, in quanto sia stato costretto a risarcire il terzo danneggiato, nonostante il contratto prevedesse una clausola di esclusione della copertura assicurativa; pertanto, l'assicuratore il quale proponga l'azione di rivalsa ha l'onere di provare che, in base ai patti contrattuali, nel caso specifico avrebbe avuto diritto di rifiutare l'indennizzo;
- b) la ricorrente sostiene poi che l'art. 18 L. 24.12.1969 n. 990 sarebbe stato violato dalla Corte d'appello perché ha accolto la domanda nei confronti di La.Me., senza avere la prova che quest'ultima avesse stipulato il contratto di assicurazione. Secondo la ricorrente, infatti, solo il contraente sarebbe esposto all'azione di rivalsa dell'assicuratore, e non altri.

3.1. Va esaminata per prima la seconda censura, anche in questo caso ai sensi dell'art. 276, comma secondo, c.p.c. Infatti, se si ammettesse che debitore dell'obbligazione di rivalsa sia il solo contraente della polizza e non anche il proprietario del veicolo, diverrebbe superfluo stabilire se tale obbligazione nel caso di specie sussista o meno.

La censura è tuttavia infondata.

3.2. L'assicuratore che abbia pagato l'indennizzo al terzo danneggiato sol perché obbligato ex lege, sebbene avesse potuto rifiutare il pagamento a termini di contratto, ha diritto di rivalsa "verso l'assicurato"(art. 144, comma secondo, cod. ass.).

L'assicurazione di responsabilità civile rientra nel ramo danni, e nell'assicurazione contro i danni l'assicurato" è il titolare dell'interesse esposto al rischio (art. 1904 c.c.).

Ma il rischio di impoverirsi per dovere risarcire la vittima di un sinistro stradale grava in egual misura sul conducente (art. 2054, commi primo e secondo, c.c.), sul proprietario, sull'usufruttuario, sull'acquirente con patto di riservato dominio (art. 2054, comma terzo, c.c.) e infine sull'utilizzatore in leasing (art. 91 cod. strad.).

E, poiché il contratto di assicurazione deve coprire necessariamente la responsabilità "di cui all'art. 2054 c.c." (così l'art. 122 cod. ass.), deve concludersi che, in mancanza di norme che consentano patti in deroga (ad es. l'art. 15 della Sezione II dell'Allegato al D.M. 11.3.2020 n. 54, che consente la clausola c.d. "di guida esclusiva"), tutti i suddetti soggetti rientrano nella categoria degli "assicurati", alla sola condizione che abbiano guidato il veicolo col consenso del proprietario. Di conseguenza, tutti loro potranno beneficiare della copertura assicurativa in caso di sinistro e tutti saranno esposti all'azione di rivalsa ex art. 144, comma secondo, cod. ass., quando ne ricorrano i presupposti.

3.3. Nei suesposti termini il Collegio intende, da un lato, dare continuità all'orientamento ormai consolidato da molti anni in qua (*ex aliis*, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17963 del 20/07/2017; Sez. 3, Sentenza n. 9948 del 20/04/2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20766 del 14/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 2505 del 08/02/2005; Sez. 3, Sentenza n. 6862 del 25/05/2000) e, dall'altro, ribadire l'insostenibilità del minoritario orientamento secondo cui il conducente di un veicolo a motore, che sia persona diversa tanto dal proprietario quanto dal contraente dell'assicurazione r.c.a., debba ritenersi "estraneo al rapporto assicurativo", con la conseguenza che né potrebbe beneficiare della copertura assicurativa (Sez. 3, Sentenza n. 6291 del 13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 3356 del 12/02/2010), né sarebbe esposto all'azione di rivalsa dell'assicuratore (Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 29/05/2003).

A questo secondo orientamento non può essere data continuità, poiché si fonda su un assunto erroneo: quello secondo cui solo il proprietario d'un veicolo a motore ha l'obbligo di stipulare l'assicurazione della r.c.a. Affermazione, quest'ultima, in contrasto con la chiara lettera dell'art. 122 cod. ass., che addossa il suddetto obbligo a carico di chiunque "metta in circolazione" un veicolo a motore.

3.4. La censura qui in esame va dunque rigettata in applicazione del seguente principio di diritto:

L'assicuratore della r.c.a. può esercitare il diritto di rivalsa di cui all'art. 144 cod. ass. nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia la veste di "assicurato" ai sensi dell'art. 1904 c.c.: e dunque il proprietario o comproprietario, il conducente (salvo il caso della circolazione nolente domino), l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore in leasing, anche se tutti costoro siano persone diverso dal contraente della polizza.

4. La prima censura del primo motivo di ricorso (con la quale, come s'è detto, la ricorrente sostiene che in tanto l'assicuratore della r.c.a. può vantare un diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato, in quanto dimostri che il contratto prevedesse una clausola di esclusione della copertura) è invece fondata.

L'art. 144, secondo comma, secondo periodo, cod. ass. stabilisce: "l'impresa di assicurazione ha (...) diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione".

Questa norma attribuisce all'assicuratore un diritto e ne fissa il presupposto. Il diritto è quello di recuperare dall'assicurato le somme pagate al danneggiato. Tale diritto scaturisce dalla legge e sussiste a prescindere da qualsiasi previsione in tal senso del contratto di assicurazione.

Il presupposto di tale diritto di rivalsa scaturente dalla legge è l'esistenza d'un altro e ben diverso diritto, questa volta scaturente dal contratto: e cioè il diritto di rifiutare, nel caso specifico, il pagamento dell'indennità in virtù d'una clausola di delimitazione del rischio.

In presenza dunque d'una clausola siffatta, la legge attribuisce all'assicuratore il diritto di rivalsa e bisogno non v'è che la rivalsa sia prevista dal contratto. Se, però, nel contratto mancasse una clausola di delimitazione del rischio, rivalsa non potrà esservi, perché ne mancherebbe il presupposto.

4.1. L'onere di provare che il contratto di assicurazione della r.c.a. conteneva una clausola di delimitazione del rischio, inopponibile al terzo ma idonea a giustificare il pagamento dell'indennizzo nel rapporto tra assicurato ed assicuratore, spetta a quest'ultimo.

Per quanto detto, infatti, il fondamento della rivalsa è un patto contrattuale; l'azione di rivalsa è quindi un'azione contrattuale: ed in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda (tra molte: Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).

4.2. Nel caso di specie la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Essa, infatti, dopo avere giustamente rilevato che il diritto di rivalsa nasce dalla legge e non dal contratto (p. 14), conclude che per ciò solo la Allianz avesse diritto di rivalersi nei confronti di La.Me., osservando: "condizione essenziale ed imprescindibile della manleva e (la mancanza di) abilitazione alla guida del conducente".

Questa affermazione sarebbe stata esatta se la Corte d'appello avesse previamente accertato in facto che il contratto di assicurazione, stipulato a copertura della responsabilità derivante dalla circolazione del motociclo targato omissis, escludesse la copertura nel caso il mezzo fosse condotto da soggetto non abilitato. Accertamento che invece non si rinviene nella sentenza impugnata.

Né ovviamente la presenza d'una tal clausola poteva ritenersi sussistente in via presuntiva, ove tanto potesse opinarsi aver concluso la gravata sentenza: vuoi perché nulla vieta all'assicuratore di stipulare un contratto che copra anche la responsabilità nel caso di guida senza patente; vuoi perché in materia di contratti non è consentito il ricorso alle presunzioni semplici (art. 2729, secondo comma c.c.); vuoi, soprattutto, perché il contratto di assicurazione richiede la forma scritta *ad probationem* (art. 1888 c.c.).

4.3. Resta solo da aggiungere che non è pertinente, rispetto al tema qui in esame, il precedente di questa Corte invocato dalla società A. nella memoria e nella discussione orale (Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 22/06/2020).

Il caso deciso da tale sentenza, infatti, aveva ad oggetto una clausola che estendeva, invece che escludere, la copertura assicurativa nell'ipotesi di guida senza patente, subordinandola però alla circostanza che il contraente ignorasse che il conducente non fosse abilitato alla guida. Sicché, sorta questione sulla vessatorietà di tale clausola, questa Corte l'ha esclusa con la sentenza sopra ricordata. Una vicenda, dunque, ben diversa tanto in fatto che in diritto da quella oggi all'esame del Collegio.

4.4. La prima censura del primo motivo va quindi accolta e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, la quale nel riesaminare l'appello proposto dalla Allianz applicherà il seguente principio di diritto:

"L'assicuratore della r.c.a. che agisca in rivalsa nei confronti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 144, comma secondo, cod. ass., ha l'onere di provare che il contratto conteneva una clausola di delimitazione del rischio, tale da consentirgli nel caso concreto il rifiuto o la riduzione del pagamento dell'indennizzo".

5. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

- accoglie la prima censura del primo motivo di ricorso; rigetta gli altri motivi;
- cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 14 dicembre 2023 nonché, in esito a riconvocazione, addì 14 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2024.